

Decreto federale concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici

del 20 marzo 1998¹

La Costituzione federale è modificata come segue:

Disposizioni transitorie

Art. 21 cpv. 9

⁹ Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1995 sino all'entrata in vigore della legge del 19 dicembre 1997² concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

Art. 24³

¹ I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.

² Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:

- a. fino all'entrata in vigore della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all'articolo 36^{quater}, utilizzare l'intero prodotto della tassa forfettaria sul traffico pesante di cui all'articolo 21 delle disposizioni transitorie e, a tal fine, al massimo raddoppiare le aliquote;
- b. utilizzare al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all'articolo 36^{quater};
- c. utilizzare fondi provenienti dall'imposta sugli oli minerali di cui all'articolo 36^{ter} capoverso 1 lettera c per coprire nella misura del 25 per cento le spese globali per le linee di base della NFTA;
- d. prelevare fondi sul mercato dei capitali, ma al massimo fino a concorrenza del 25 per cento delle spese globali della NFTA, di Ferrovia 2000 e del raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità;
- e. aumentare di 0,1 punti percentuali tutte le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (supplemento compreso) di cui all'articolo 8 delle disposizioni

¹ FF 1998 1005

² RS ...; RU ... (FF 1997 IV 1262)

³ Previsto inizialmente come art. 23, ma rinumerato in seguito all'approvazione da parte di Popolo e Cantoni, il 7 giugno 1998, del DF che istituisce provvedimenti intesi a equilibrare il bilancio, il quale ha già introdotto un nuovo art. 23 disp. trans. Cost. (cfr. RU 1998 2031; v. anche, *ibid.*, nota 2 a piè di pagina: l'iniziativa popolare «per la 10^a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento», la quale prevedeva a sua volta un nuovo art. 24 disp. trans., è stata respinta nella votazione popolare del 27 settembre 1998, FF 1998 4396).

transitorie, stabilite secondo l'articolo 41^{ter} della Costituzione federale e l'articolo 8^{ter} delle disposizioni transitorie;

f. avvalersi di possibili sistemi di finanziamento comportanti un contributo complementare privato o realizzato grazie a organizzazioni internazionali.

³ Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 è garantito da un fondo giuridicamente dipendente e dotato di contabilità propria. Gli introiti risultanti dalle tasse e imposte menzionate nel capoverso 2 sono contabilizzati nel conto finanziario della Confederazione e attribuiti al fondo nel medesimo anno. La Confederazione può concedere anticipi al fondo. L'Assemblea federale emana il regolamento del fondo per mezzo di un decreto federale di obbligatorietà generale non sottostante a referendum.

⁴ I quattro grandi progetti ferroviari previsti nel capoverso 1 sono decisi mediante decreti federali di obbligatorietà generale. Occorre provare la necessità e la realizzabilità di ogni grande progetto nel suo insieme. Per il progetto NFTA ogni diversa fase di costruzione è integrata nel decreto di obbligatorietà generale. L'Assemblea federale stanziava i necessari mezzi finanziari mediante crediti d'impegno. Il Consiglio federale approva le tappe dei lavori e stabilisce le scadenze.

⁵ Il presente articolo è valido fino alla conclusione dei lavori di costruzione e del finanziamento (rimborso degli anticipi) dei grandi progetti ferroviari di cui al capoverso 1.

⁶ L'articolo 21 capoverso 7 delle disposizioni transitorie è abrogato.

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

¹ La presente modifica costituzionale è stata accettata da Popolo e Cantoni il 29 novembre 1998⁴.

² In virtù dell'articolo 15 capoverso 3 della legge federale sui diritti politici⁵ è entrata in vigore il 29 novembre 1998.

22 gennaio 1999

Cancelleria federale

0408

⁴ FF 1999 915

⁵ RS 161.1